

Antonio ARGENIO
Pietro BESSI
Federico CALISSANO
Vincenzo CAMPO ANTICO
Giovanni CIURLO
Stefano FILIPPINI
Filippo INGRAFFIA
Stanislao LUCHESCHI
Emilio MARTINOTTI
Eleonora RIZZO
Andrea VILLA

Genova, 11 gennaio 2013

Gabriella Allodi
Giovanni Angaroni
Simone Bacchieri
Simona Bacco
Guglielmo Brodasca
Paola Caccamo
Cinzia Calapai
Pietro Cappa
Stefania Caretto
Andrea Chiodi
Luca Ciurlo
Paolo Cricchio
Alice Finamore
Giovanna Galardi
Valentina Ganzarolli
Michele Girardi
Laura Giuliano
Carmela Girillo
Monica Guidotti
Francesco Isotta
Carla Lomonaco
Camilla Lonoce
Paolo Mandarino
Daniela Martino
Cristiano Merli
Barbara Migliau
Angela Muscau
Emanuela Parini
Filippo Pedulla
Tony Prata
Roberta Roveta
Alessandro Sapia
Silvia Traverso
Maria Grazia Vantaggiato

Consulenti Esterni:
Massimo Calissano
Enzo Lombardo

Via Santa Radegonda, 11
20121 Milano
T +39 02 7211751
F +39 02 72117575
studio.milano@stlex.it
Piazza della Vittoria, 8/20
16121 Genova
T +39 010 553241
F +39 010 5532460
studio.genova@stlex.it
Corso Matteotti, 12
10121 Torino
T +39 011 5119101
F +39 011 5920226
studio.torino@stlex.it
CF/P.IVA 03022160109
www.stlex.it

Ai Signori Clienti
Loro Sedi

CIRCOLARE N. 1/2013

Oggetto: Numerazione progressiva delle fatture - Requisito dell'univocità (ris. Agenzia Entrate 10.1.2013 n. 1)

Con la risoluzione n. 1 del 10 gennaio 2013 (in allegato) l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alla nuova formulazione dell'art. 21 del DPR 633/1972 in materia di contenuto minimo della fattura.

Come già rilevato nella nostra circolare n. 15/2012, a partire dal 1 gennaio 2013 viene eliminato il riferimento all'obbligo di numerazione delle fatture in ordine progressivo per anno solare, mantenendo solo l'obbligo di numerazione progressiva che consenta un'univoca identificazione del documento.

Con la risoluzione in commento l'Agenzia delle Entrate osserva, innanzitutto, che la modifica normativa in questione si è resa necessaria al fine di recepire nell'ordinamento italiano la nuova disciplina comunitaria in materia di fatturazione recata dalla Direttiva n. 2006/112/CE, come modificata dalla Direttiva n. 2010/45/UE.

La Commissione europea ha, infatti, rilevato che la normativa italiana, imponendo ai soggetti passivi di ricominciare ogni anno una nuova serie di numeri sequenziali, introduceva un ulteriore adempimento a carico dei soggetti passivi non richiesto dall'art. 226 della citata Direttiva.

Tanto premesso, l'Agenzia ha precisato che il requisito dell'identificazione univoca prevista dall'attuale formulazione della norma è soddisfatto con qualsiasi tipologia di numerazione progressiva che garantisca, per l'appunto, l'identificazione univoca della fattura, se del caso anche mediante riferimento alla data della fattura stessa.

Di conseguenza, a decorrere dal 1° gennaio 2013, può essere adottata una numerazione progressiva che, partendo dal numero 1, prosegua ininterrottamente per tutti gli anni solari di attività del contribuente, fino alla cessazione dell'attività stessa. Questa tipologia di numerazione progressiva è, di per sé, idonea ad identificare in modo univoco la fattura, in considerazione dell'irripetibilità del numero di volta in volta attribuito al documento fiscale.

In alternativa, sempre dal 1° gennaio 2013, la numerazione progressiva può anche iniziare dal numero successivo a quello dell'ultima fattura emessa nel 2012. Anche in tal caso, la tipologia di numerazione progressiva adottata consente l'identificazione in modo univoco della fattura, ancorché la numerazione non inizi da 1.

Ove ritenuto più agevole, resta tuttora possibile continuare ad adottare il sistema di numerazione progressiva per anno solare, in quanto l'identificazione univoca della fattura è, anche in tal caso, comunque garantita dalla contestuale presenza nel documento della data che, in base all'art. 21, comma 2, lett. a), del DPR n. 633/1972, costituisce un elemento obbligatorio della fattura, così come già previsto dal previgente art. 21, comma 2.

In definitiva, fermo restando l'obbligo di indicare in fattura la data, l'Agenzia considera ammissibile la numerazione progressiva che, rispetto a ciascun anno solare, sia svincolata dal riferimento all'anno di emissione del documento (es. fattura n. 1, fattura n. 2, ecc.), oppure che contenga l'espresso richiamo all'anno di emissione (es. fattura n. 1/2013, fattura n. 2/2013, ecc.).

* * * *

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Studio Legale Tributario